



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG. GENERALE

N° 697/2017

UDIENZA DEL

18/01/2018 ore 09.00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ALESSANDRINO	RICCARDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GENOVIVA	PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N° **284**
PRONUNCIATA IL
18 GEN. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
26 GEN. 2018

Il Segretario
(dr. Giuseppe Perillo)

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 697/2017
depositato il 10/05/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073007150006010 TOSAP 2012
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073007150006089 TOSAP 2013
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073007150006110 TOSAP 2014
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073007150006153 TOSAP 2015
- contro:

COMUNE DI [REDACTED]

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073007150006010 TOSAP 2012
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073007150006089 TOSAP 2013
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073007150006110 TOSAP 2014
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073007150006153 TOSAP 2015
- contro:

SO.G.E.T. S.P.A. SPORTELLO DI [REDACTED]
difeso da:
GATTO ANNA MARIA
VIALE MAGNA GRECIA 74100 TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N° 150 74123 TARANTO TA

FATTO E DIRITTO

Contro l'avviso di accertamento indicato in epigrafe la contribuente srl [REDACTED] ha proposto l'odierno ricorso chiedendone l'annullamento.

Si è costituito in giudizio il comune di [REDACTED] il quale ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendolo infondato.

Il ricorso deve invece essere accolto. In particolare il contribuente ha eccepito l'omessa allegazione del rilevamento effettuato dalla Soget. Sotto questo profilo deve dirsi che di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia (Cass. 19.331/2016; 20.770/2013).

Di tanto non è traccia nella specie. Peraltro deve ritenersi che il deposito in atti dell'originale dello scontrino per l'acquisizione dei dati fiscali non può essere un surrogato dell'operazione in discorso.

Infatti la redazione del verbale è sempre necessaria anche in caso di mera acquisizione di documentazione alla luce del chiaro disposto dell'articolo 52 comma 6 del decreto presidenziale 633 del 1972. Mancando pertanto la prova delle dette operazioni il ricorso deve essere accolto. E il caso di compensare integralmente le spese di lite attesa la natura della presente pronuncia.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso ^{ed} annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Taranto 18 gennaio 2018.

Il presidente

